QuotidianoPIÙ

Sabato 29/06/2024 • 06:00

FISCO DOGANE

Sdoganamento centralizzato all'importazione operativo dal 1° luglio

In vigore dal **1° luglio 2024** la prima fase di implementazione dello **sdoganamento centralizzato all'importazione**. Tale semplificazione è riservata agli operatori economici autorizzati AEO-C, con esclusione di alcune tipologie di prodotti. Con la seconda fase, a partire dal **2 giugno 2025**, è prevista la definitiva estensione di tale semplificazione a ogni tipologia di merce.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Sdoganamento centralizzato

Uno degli strumenti di **semplificazione delle procedure doganali** previsti dal Codice doganale dell'Unione europea (Reg. Ue, 9 ottobre 2013, n. 952, Cdu) e al centro del progetto di riforma, presentato dalla Commissione UE in data 17 maggio 2024, è lo **sdoganamento centralizzato**. Tale istituto introdotto dal Legislatore unionale, in risposta alle esigenze di armonizzazione della normativa doganale evidenziate nella Convenzione di Kyoto, consente la presentazione, la registrazione e il controllo delle dichiarazioni doganali prima dell'arrivo delle merci presso l'**Ufficio doganale di destinazione**.

Ai sensi dell'art. 179 Cdu, le Autorità doganali possono concedere a determinati operatori la possibilità di presentare le proprie **dichiarazioni doganali**, in forma esclusivamente elettronica, presso l'Ufficio doganale del territorio in cui sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le **merci** sono fisicamente introdotte nell'Unione europea. Di conseguenza, la pretesa impositiva sorgerà nel Paese in cui è stata presentata la dichiarazione di importazione.

Tale strumento innovativo, sia in termini di digitalizzazione che di semplificazione, favorisce una maggiore **delocalizzazione del rapporto doganale**, risultando particolarmente utile per chi opera in zone soggette a diverse competenze territoriali.

Ricorrere allo sdoganamento centralizzato permetterà alle Società europee, che normalmente procedevano allo sdoganamento della merce presso gli Uffici doganali dislocati nel territorio UE, di identificare un unico centro di competenza per la **gestione delle formalità doganali** (c.d. single window). La riforma avrà, pertanto, un impatto significativo anche dal punto di vista economico. La riduzione delle formalità doganali comporterà, infatti, una significativa diminuzione dei costi e dei tempi di sdoganamento.

Introduzione per gradi

A partire dal **1° luglio 2024**, tutti gli **operatori economici AEO-C** potranno beneficiare dell'istituto dello sdoganamento centralizzato all'importazione.

Nel corso della prima fase, il nuovo meccanismo di semplificazione sarà applicabile a tutte le tipologie di prodotti, a eccezione di determinati tipi di merci, tra cui quelle sottoposte ad accisa (gas, energia, alcool e tabacchi), le merci unionali negli scambi con territori fiscali speciali e quelle soggette a **misure di politica agricola comune**.

Gli operatori autorizzati potranno presentare la **dichiarazione** doganale presso l'Ufficio doganale del luogo in cui sono stabiliti (c.d. Ufficio di controllo), il quale sarà responsabile dei controlli legati all'analisi dei rischi e della riscossione dei diritti di confine.

L'Ufficio presso cui, invece, arriverà fisicamente la merce, denominato "Ufficio di presentazione", effettuerà i **controlli di sicurezza** e le attività di verifica richieste dall'Ufficio di controllo, oltre a occuparsi della riscossione dei tributi relativi alla fiscalità interna.

Gli Uffici coinvolti, inoltre, si scambieranno le informazioni necessarie alla verifica della **dichiarazione doganale** e provvederanno allo svincolo delle merci importate.

Lo sdoganamento centralizzato sarà definitivamente operativo soltanto con l'attuazione della seconda fase, prevista a partire dal **2 giugno 2025**. Da tale data, gli operatori AEO-C potranno beneficiare della semplificazione per tutte le tipologie di prodotti, comprese le categorie merceologiche escluse durante questa prima fase.

L'Iva nello sdoganamento centralizzato

L'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti importati in regime di **sdoganamento centralizzato** dovrà essere corrisposta nello **Stato membro UE** in cui è avvenuta fisicamente l'importazione, ossia nel territorio in cui si trova l'Ufficio presso il quale è arrivata fisicamente la merce.

In relazione ai meccanismi di **riscossione dell'imposta**, il Comitato Iva, nel Working Paper n. 924, Rev. 10 del 12 marzo 2024 ("*VAT aspects of centralized clearance for customs upon importation – update*"), ha elaborato un elenco dettagliato di metodi di riscossione adottati nei diversi **Stati membri dell'Unione europea**.

Nello specifico, l'Iva potrà essere pretesa tramite due criteri alternativi, entrambi recepiti dall'**ordinamento nazionale**. Il primo è rappresentato dal "*deferred payment*", che permette il pagamento differito dell'imposta (art. 211, comma 1, direttiva Iva). Il secondo metodo, invece, è il "*postponed accounting*", il quale consente l'inversione contabile del periodo di riferimento in sede di **dichiarazione Iva** (art. 211, comma 2, direttiva Iva).

Tale ultima **modalità di riscossione** sarà riservata, tuttavia a una determinata **tipologia di prodotti** (art. 70 c. 5-6 DPR 633/72), tra cui il materiale d'oro e i semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi; i rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelli, vetri, gomma, plastica e pallet recuperati per cicli di utilizzo successivi al primo; i semilavorati di metallo ferrosi (art. 74 c. 7 DPR 633/72); i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e semilavorati di metallo non ferrosi (art. 74 c. 8 DPR 633/72).

Una volta riscossa, l'Iva sarà accertata e liquidata nella **dichiarazione doganale** e, successivamente, annotata all'interno dei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 DPR 633/72.

Alcune specifiche formalità saranno previste, invece, per i soggetti AEO-C non residente in Italia. L'**operatore doganale** che sceglierà il metodo di riscossione "*deferred payment*" potrà, infatti, procedere al **rimborso dell'Iva** per le merci importate, a condizione che sul territorio dello Stato abbia effettuato esclusivamente operazioni per le quali l'Iva è dovuta dal cessionario o dal committente, **prestazioni di servizi di trasporto** (o accessorie) non imponibili oppure una delle operazioni di cui all'art. 74-septies DPR 633/72. In caso contrario, dovrà nominare un rappresentante fiscale o, in alternativa, procedere a identificazione diretta (art. 35-ter DPR 633/72).

Qualora, invece, l'operatore straniero abbia optato per la **riscossione dell'imposta** mediante il metodo "*postponed accounting*", sarà tenuto ad acquisire una posizione Iva direttamente in Italia.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.